

DT IV - DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL LAZIO E L'ABRUZZO
UFFICIO DELLE DOGANE DI GAETA
IL DIRETTORE

Prot.: 12015/RU
Fascicolo n. /RU

Gaeta, 1 luglio 2020

A: COMUNE di LATINA
PEC: urp@pec.comune.latina.it

COMUNE di FONDI
PEC: comune.fondi@pec.azienda.it

COMUNE di FORMIA
PEC: protocollo@pec.cittadiformia.it

COMUNE di GAETA
PEC: comunedigaeta@pec.gede.it

COMUNE di MINTURNO
PEC: minturno@legalmail.it

COMUNE di PONZA
PEC: ufficiosegreteriaponza@pec.it

COMUNE di SABAUDIA
PEC: comunesabaudia@legalmail.it

COMUNE di SAN FELICE
CIRCEO
PEC:
info@pec.comune.sanfelicecirceo.it

COMUNE di SPERLONGA
PEC:
segreteria@pec.comune.sperlonga.it

COMUNE di TERRACINA
PEC: posta@pec.comune.terracina.it

COMUNE di VENTOTENE
PEC: segreteria.ventotene@postecert.it

GUARDIA di FINANZA
Comando Provinciale di Latina
PEC: LT0520000p@pec.gdf.it



DT IV - DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL LAZIO E L'ABRUZZO
UFFICIO DELLE DOGANE DI GAETA
IL DIRETTORE

Sezione Operativa Navale di Gaeta
PEC: LT1300000p@pec.gdf.it

Gruppo di Formia
PEC: LT1290000p@pec.gdf.it

Compagnia di Terracina
PEC: LT1310000p@pec.gdf.it

Compagnia di Fondi
PEC: LT1270000p@pec.gdf.it

Tenenza di Sabaudia
PEC: LT1350000p@pec.gdf.it

Tenenza di Ponza
PEC: LT1370000p@pec.gdf.it

Tenenza di Ventotene
PEC: LT1380000p@pec.gdf.it

**CAPITANERIA DI PORTO DI
GAETA**
PEC: cp-gaeta@pec.mit.gov.it

ASSOBALNEARI ITALIA
e-mail: assobalneariitalia@gmail.com

F.I.B.A.
e-mail: fiba@confesercenti.it

e, p.c. A: DT IV - Direzione Interregionale
per il Lazio e l'Abruzzo
PEC: dir.lazio-abruzzo@pec.adm.gov.it

REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Bilancio,
Governo Societario, Demanio e
Patrimonio
PEC: bilancio@regione.lazio.legalmail.it

DT IV - DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL LAZIO E L'ABRUZZO
UFFICIO DELLE DOGANE DI GAETA
IL DIRETTORE

Direzione Regionale Sviluppo
economico, Attività produttive
PEC:
sviluppoeconomico@regione.lazio.legal
mail.it

AUTORITÀ DI SISTEMA
PORTUALE DEL MAR
TIRRENO CENTRO
SETTENTRIONALE
PEC:
protocollo@portidiroma.legalmailpa.it

Ordini e Collegi Professionali di
Latina
Architetti
PEC: oappc.latina@archiworldpec.it

Ingegneri
PEC: ordine.latina@ingpec.eu

Geometri
PEC: collegio.latina@geopec.it

OGGETTO: Applicazione art. 19 del D.lgs. n. 374/1990 - linee guida 2020.

IL DIRETTORE

dell' UFFICIO DELLE DOGANE DI GAETA

Visto il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Dogane che definisce la struttura organizzativa degli uffici delle dogane;

Visto il Testo Unico delle Leggi Doganali approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43;

Visto il Decreto Legislativo 8 novembre 1990, n. 374, art. 19;

DT IV - DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL LAZIO E L'ABRUZZO
UFFICIO DELLE DOGANE DI GAETA
IL DIRETTORE

Visti i precedenti chiarimenti diramati da questo Ufficio con nota prot. n. 215 del 09/01/2015;

Considerato opportuno adottare “linee guida”, aggiornando ed integrando quelle ad oggi in vigore, al fine di chiarire, semplificare ed uniformare gli adempimenti dell’utenza in ordine alla realizzazione di opere in prossimità della linea doganale,

DISPONE ED ADOTTA IL PRESENTE DISCIPLINARE DI SERVIZIO

PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell’ottica della semplificazione amministrativa afferente l’oggetto e sulla base della pratica acquisita in materia, si ritiene utile ed opportuno, ai fini dello snellimento delle procedure e della riduzione degli adempimenti a carico degli operatori del settore, stabilire quanto segue in ordine al quadro normativo nel seguito richiamato dall’ art.19 del D.Lgs.374/90:

<<Titolo: Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale.

1.È vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale. La predetta autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione.

2.La violazione del divieto previsto dal comma 1 comporta l'applicazione, da parte del direttore della circoscrizione doganale competente per territorio, di una sanzione amministrativa di importo da un decimo all'intero valore del manufatto.

3.Il direttore della circoscrizione doganale, accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e spese del trasgressore, dispone, previo parere dell'ufficio tecnico di finanza del dipartimento delle dogane e delle imposte

indirette, competente per territorio, la demolizione del manufatto in danno ed a spese del trasgressore. Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso al Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione al trasgressore del provvedimento stesso. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato>>

Per quanto riguarda la definizione di “*linea doganale*” e di “*mare territoriale*” si deve fare riferimento agli art. 1¹ e 2 del Testo Unico delle Leggi Doganali approvato con D.P.R. 43/1973 ed all'art. 2² del Codice della Navigazione.

Pertanto, la competenza doganale nella soggetta materia si estende dalla linea doganale sino alle 12 miglia del mare territoriale; si estende inoltre lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d'acqua, nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie nei quali la linea doganale segue la linea retta congiungente i punti foranei di apertura della costa.

In corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi acquei dei porti medesimi.

¹ L'art. 1 del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 dispone<< **Linea doganale**

Il lido del mare ed i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale.

Lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d'acqua nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, la linea doganale segue la linea retta congiungente i punti più foranei di apertura della costa; in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d'acqua dei porti medesimi.

Nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio e nella zona di Livigno la linea doganale, anziché il confine politico, segue rispettivamente le sponde nazionali del lago di Lugano e la delimitazione del territorio del comune di Livigno verso i comuni italiani ad esso limitrofi.

² L'art.2. del Codice della navigazione dispone<< **Mare territoriale.**

Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine.

E' soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.

Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali.>>

Per la parte più propriamente terrestre, che nella Regione Lazio si delinea ad Est della linea doganale, non vi è un concreto ed esatto dato metrico in quanto la norma stessa si correla all'espressione "*in prossimità della linea doganale*".

Tale zona, dunque, non è necessariamente coincidente con il demanio marittimo, ma si estende verso l'interno nella zona di vigilanza doganale terrestre³, per una distanza variabile in considerazione dell'incidenza di elementi oggettivi quali l'*osservabilità*, la *controllabilità* e la *transitabilità*, da accertare mediante idoneo sopralluogo da parte della competente Autorità doganale.

Per tali motivi, detta area si intende, per prassi, ordinariamente estesa, sino al punto di transito della prima strada carrabile ad uso pubblico che corre parallelamente alla costa e dalla quale sia agevolmente possibile effettuare l'ordinaria attività di vigilanza.

RATIO DELLA NORMA

L'Autorizzazione di cui all'art.19, si rende necessaria al fine di <<*realizzare costruzioni ed opere di ogni specie*, [omissis]>>.

Ciò è riconducibile all'esigenza di garantire l'effettuazione anche solo potenziale dei controlli doganali previsti dalla normativa nazionale e

³ L'art 23 del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 al riguardo dispone <<**Zona di vigilanza doganale terrestre.**

Fino alla distanza di dieci chilometri dalla linea doganale della frontiera terrestre verso l'interno è stabilita una zona di vigilanza, nella quale il trasporto e il deposito delle merci estere sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale. Lungo la frontiera marittima tale zona di vigilanza è stabilita fino a cinque chilometri dal lido verso l'interno.

Nel delimitare la zona di vigilanza può essere superata o ridotta l'estensione territoriale indicata nel precedente comma quando, per il miglior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggiore demarcazione della zona stessa, sia ritenuto opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici, da rive di fiumi o tratti navigabili di essi, da lagune ed altre acque, da strade ferrate, da strade ordinarie e da autostrade.

Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 1985, sono individuate le zone di vigilanza per le quali esistono particolari esigenze di sorveglianza ai fini della difesa doganale e sono determinate, anche se non ricorrono le condizioni di cui al precedente comma, le distanze dalla linea doganale di frontiera terrestre e dal lido lungo la frontiera marittima verso l'interno che possono essere stabilite, rispettivamente, fino a 30 e 10 chilometri>> V. anche il D.M. Finanze D.M. 23 dicembre 1985 in Gazz. Uff. 30 dicembre 1985, n. 305, S.O. n. 110.

comunitaria, a tutela sia degli interessi erariali che di quelli generali della collettività⁴.

In proposito si evidenzia che i valori che vengono presidiati dalla Dogana, non sono limitati alla sola tutela dell'interesse fiscale e tributario, in quanto il controllo doganale ha lo scopo di tutelare anche la salute pubblica, la fluidità dei traffici, la stessa integrità della persona, nonché il rispetto degli obblighi assunti dall'Italia in virtù della sua appartenenza alla U.E.⁵.

Si tratta com'è evidente, di valori aventi rilievo costituzionale, come riconosciuto esplicitamente anche dal giudice delle leggi, che, anche in conseguenza di ciò, ha sempre confermato la piena legittimità costituzionale della norma di cui all'art.19 del Dlgs.374/90⁶.

La valutazione in ordine alla assentibilità di costruzioni ed altre opere in prossimità della linea doganale è estesa anche alla persona del richiedente e/o del legale rappresentante della ditta concessionaria e/o all'affidataria del bene ove l'opera deve sorgere, al fine di accertarne l'idoneità e l'affidabilità, verificando l'esistenza o meno di gravi precedenti in linea finanziaria e doganale, ai sensi della risoluzione n.1862/VIII del 15/07/1985 della D.G.D., riconfermata con nota prot.n.1993/I/DGAGP del 7/12/1992 del Dipartimento delle Dogane dell'allora Ministero delle Finanze.

Infatti la situazione giuridica personale del richiedente/concessionario potrebbe costituire, di per se stessa, un pericolo per gli interessi erariali.

Per questo motivo anche il trasferimento totale o parziale di beni ricadenti nell'ambito territoriale di tutela, anche oggetto di concessione, è soggetto a preventiva comunicazione all'Autorità doganale al fine del rilascio di apposito Nulla Osta al trasferimento dei diritti sul bene o sulla concessione.

⁴ V. la nota prot. n. 5790 del 4/05/07 della Direz. Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti.

⁵ Cfr. in part. l'art.117 Cost., nella sua vigente formulazione e v. la nota prot.n. 147038/RU del 9/11/09, della Direzione Centrale Gestione Tributi e rapporto con gli utenti-Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine.

⁶ Corte Costituzionale, ordinanza n. 31 del 2 febbraio 2008.

Ciò premesso, al fine di coniugare la necessaria completezza degli adempimenti tecnico-amministrativi di competenza con la semplificazione degli obblighi da parte degli operatori economici, si indica in appresso la documentazione che dovrà essere prodotta nei seguenti casi:

- Istruttorie per **AUTORIZZAZIONI** (Articolo n. 1);
- Istruttorie per **NULLA OSTA** (Articolo n. 9).

Art. 1

COSTRUZIONI E OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE DOGANALE

Realizzazione di opere di ogni specie sia provvisorie che permanenti, o manufatti galleggianti, nonché spostamento o modifica di opere esistenti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale.

Si individuano, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le seguenti opere soggette al rilascio preventivo dell'autorizzazione doganale:

- a. La realizzazione di opere e/o manufatti costruiti su piattaforme o solai incardinati a pali di fondazione che in ogni caso incidano sulla visuale della linea doganale e/o zone prossime ad essa;
- b. Piattaforme galleggianti e/o ancorate al sottofondo marino, sino al limite delle acque territoriali, pontili galleggianti. Water volley, Water soccer, water, water player, al servizio delle limitrofe concessioni demaniali marittime;
- c. Manufatti e strutture, anche a carattere stagionale, sebbene non stabilmente ancorate al suolo, che per le loro caratteristiche possano rappresentare un ostacolo alla libera visuale;
- d. Cabine elettriche, cancelli;
- e. Vani interrati;
- f. Spostamenti e/o traslazione di manufatti già precedentemente autorizzati;

DT IV - DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL LAZIO E L'ABRUZZO
UFFICIO DELLE DOGANE DI GAETA
IL DIRETTORE

- g. Tramezzature oscuranti interne, quando le stesse si oppongano a portici e/o verande;
- h. Ogni altra opera diversa da quelle di cui al punto successivo per la quale non sia espressamente esclusa la necessità di richiedere l'autorizzazione doganale.

Art. 2

OPERE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE DOGANALE

Non sono soggette al rilascio preventivo dell'autorizzazione doganale esclusivamente le seguenti opere:

- a. Tutte le opere non stabilmente ancorate al suolo, nonché le installazioni volte a creare ombreggiamenti amovibili, a condizione che le stesse siano completamente aperte in tutti i lati (D.C. Area Gestione Tributi-prot.5790 del 04/05/07).
- b. Opere fruibili esclusivamente da portatori di handicap.
- c. Gli interventi meramente estetici, rifacimento tetti, lastrici solari, piscine.
- d. Sostituzione manto stradale, fioriere, aiuole, panchine, cordoli, semafori, insegne, piattaforme scoperte, tende, camminamenti.
- e. Ponteggi di cantiere.

Nei casi esposti, relativamente alle opere concernenti luoghi ricadenti nell'ambito della linea doganale marittima, questo Ufficio ritiene sufficiente una **preventiva comunicazione dettagliata** da parte del titolare di quanto verrà posizionato sull'arenile o sull'area assentita, il tutto riportato su apposito elaborato grafico, riservandosi la facoltà di verificare, con sopralluoghi in loco, che quanto comunicato e realizzato non pregiudichi la transitabilità, osservabilità e controllabilità della linea doganale marittima.

Qualora le opere da realizzare non ricadano in una delle fattispecie di cui all'art. 1 e 2, questo Ufficio valuterà, su **richiesta preventiva** degli operatori

economici, la necessità o meno di incardinare un procedimento di autorizzazione.

Art.3

DISTINZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER OPERE FISSE E PER OPERE TEMPORANEE

Le autorizzazioni per all'installazione in prossimità della linea doganale di opere, di manufatti o di attrezzature possono avere ad oggetto:

- a) **Costruzioni fisse:** costruzioni ed altre opere destinate a permanere nel tempo in modo stabile.
- b) **Opere temporanee:** opere destinate alla completa rimozione entro un termine fisso⁷;
- c) **Opere temporanee stagionali:** opere non fisse e completamente amovibili a carattere stagionale, estivo e/o invernale, destinate alla completa rimozione al termine del periodo dell'anno o della stagione per cui sono assentite, per essere poi reinstallate nella corrispondente stagione o periodo dell'anno successivo, come elencate tassativamente nel punto successivo.

Art. 4

OPERE TEMPORANEE STAGIONALI A BASSO IMPATTO

Sono considerate opere temporanee stagionali ai soli fini del presente disciplinare le seguenti opere (classificate in Estive e Invernali):

Opere Stagionali ESTIVE

- Attrezzature per giochi;
- Parchi acquatici collocati nello specchio acque immediatamente antistante la concessione demaniale di riferimento;
- Camminamenti e piattaforme semplicemente poggiate sull'arenile;
- Ombreggiamenti stabilmente infissi al suolo non aperti su tutti i lati;

⁷ Es. Recinzioni ed altre installazioni o strutture di cantiere.

DT IV - DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL LAZIO E L'ABRUZZO
UFFICIO DELLE DOGANE DI GAETA
IL DIRETTORE

- Campi da Beach Volley/Beach Soccer, con la semplice infissione di pali sull'arenile e le cui reti di protezione non siano aderenti ai limiti della concessione, lasciando impregiudicata ed in sicurezza la possibilità di passaggio pedonale;
- Tutte le altre opere riconducibili alle fattispecie sopra indicate.

Opere Stagionali INVERNALI

- Recinzioni/Delimitazioni installate per motivi di sicurezza, aderenti al corpo principale, senza asservimento delle aree scoperte e pertinenziali dei manufatti stessi;
- Modeste delimitazioni per lo stoccaggio di materiale balneare.

Art. 5

DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni per la realizzazione delle **costruzioni fisse**, di cui al precedente art 3 - lettera a), hanno efficacia permanente fino alla rimozione del manufatto.

Le autorizzazioni per la realizzazione delle **opere temporanee**, di cui al precedente art. 3 - lettera b), hanno efficacia fino al termine di scadenza indicato nell'autorizzazione, termine entro il quale devono essere completamente rimosse. Tale termine può essere prorogato su istanza dell'interessato presentata prima della sua scadenza per motivate ed obiettive esigenze sopravvenute e temporanee.

Le autorizzazioni per la realizzazione delle **opere temporanee stagionali**, di cui al precedente art.3 - lettera c), si intendono rinnovate anno per anno automaticamente, salvo diverse sopravvenute disposizioni di legge. I manufatti realizzati per periodi stagionali invernali (opere invernali) devono essere rimossi prima dell'inizio della stagione estiva quelli realizzati per periodi stagionali estivi (opere estive) devono essere rimossi prima della stagione invernale e comunque entro il giorno ed il mese entro il quale l'autorizzazione prevede che siano rimossi.

Il richiedente che intenda mutare le caratteristiche o l'ubicazione dell'installazione oggetto di precedente autorizzazione dovrà richiedere una nuova autorizzazione ai sensi dell'art.19 del Dlgs.374/90.

Art. 6

EFFETTI DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE STAGIONALI

Le autorizzazioni rilasciate per la realizzazione delle **opere temporanee stagionali**, di cui al precedente art. 3 - lettera c), dispiegano gli effetti di cui all'art. 5, ultimo periodo, del presente disciplinare a condizione che le opere temporanee autorizzate mantengano le stesse caratteristiche e la stessa ubicazione e consistenza, di cui agli elaborati depositati presso lo Scrivente Ufficio e debitamente autorizzati.

Resta inteso, considerato che i manufatti in esame presentano in ogni caso carattere di stagionalità, che ne dovrà essere garantita la completa rimozione prima dell'inizio della stagione balneare estiva (per le opere invernali), ovvero al momento del termine della stagione balneare estiva (per le opere estive).

Resta impregiudicata la facoltà dell'Ufficio delle Dogane di Gaeta di procedere ai controlli di competenza previsti dall'art. 19 del D. Lgs. 374/94.

Art.7

FORMA DELLA DOMANDA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DOGANALE

La domanda di rilascio di autorizzazione è presentata dal proprietario o titolare di altro diritto reale, per le opere da realizzare su aree private, dall'ente titolare o dal concessionario, per le opere da realizzare su aree pubbliche o demaniali.

MODIFICHE DI AUTORIZZAZIONI PREESISTENTI

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Istanza originale in regola con la normativa in materia di imposta di bollo (attualmente da € 16,00);
- b) Elaborato planimetrico (prospetto e pianta), redatto in duplice copia, datato, quotato e firmato da un tecnico iscritto all'albo, possibilmente in scala 1:100/1:200, riportante:

DT IV - DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL LAZIO E L'ABRUZZO
UFFICIO DELLE DOGANE DI GAETA
IL DIRETTORE

- lo stato di fatto, quale legittimato dalle precedenti autorizzazioni doganali, delle quali vanno indicati i relativi estremi;
 - lo stato di progetto;
- c) Relazione tecnica in duplice copia, nella quale va tra l'altro evidenziata la barriera visiva esistente e quella di progetto (evidenziando in maniera separata i manufatti aventi un'altezza superiore a ml.1.50 dai restanti);
- d) Inquadramento territoriale dell'immobile a mezzo di estratto autentico di mappa o copia planimetria S.I.D., rilasciata dalla Capitaneria di Porto;
- e) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, del richiedente o del legale rappresentante della ditta istante;
- f) Autocertificazioni dei requisiti morali e di assenza di precedenti fiscali;
- g) Copia della concessione demaniale in atto.

AUTORIZZAZIONI EX NOVO

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Istanza originale in regola con la normativa in materia di imposta di bollo (attualmente da € 16,00);
- b) Elaborato planimetrico (prospetto e pianta), redatto in duplice copia, datato, quotato e firmato da un tecnico iscritto all'albo, possibilmente in scala 1:100/1:200, riportante lo stato di progetto (Planimetria descrittiva dello stato dei luoghi e Planimetria descrittiva delle opere da realizzare);
- c) Relazione tecnica in duplice copia, nella quale va tra l'altro evidenziata la barriera visiva di progetto (evidenziando in maniera separata i manufatti aventi un'altezza superiore a ml.1.50 dai restanti);
- d) Inquadramento territoriale dell'immobile a mezzo di estratto autentico di mappa o copia planimetria S.I.D., rilasciata dalla Capitaneria di Porto;
- e) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, del richiedente o del legale rappresentante della ditta istante;
- f) Autocertificazioni dei requisiti morali e di assenza di precedenti fiscali;

- g) Copia della concessione demaniale in atto o di altro titolo di disponibilità giuridica di luoghi.

Si precisa che gli elaborati di cui ai precedenti punti b) e c), dovranno essere redatti e sottoscritti da tecnici abilitati iscritti presso i rispettivi albi professionali.

Al fine di accelerare la lavorazione delle pratiche è preferibile allegare all'istanza una versione digitale (PDF – DWG) di tali elaborati.

Art.8

OPERE ABUSIVE

In caso di realizzazione di opere di ogni specie in violazione dell' art.19, comma 1 del D.Lgs. 374/1990, si procederà all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 del predetto art.19 del D.Lgs. 374/1990.

Art. 9

NULLA OSTA

NOVAZIONI SOGGETTIVE/AFFIDAMENTO A TERZI

La domanda di rilascio di nulla osta⁸ al trasferimento della titolarità di una concessione su bene demaniale o di affidamento a terzi di attività espletate dal concessionario, ove non comportino variazioni, ampliamenti o ristrutturazioni della concessione in essere e delle costruzioni o opere esistenti sulle aree in concessione è presentata dal soggetto interessato.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Istanza originale in regola con la normativa in materia di imposta di bollo (attualmente da € 16,00);
- b) Copia autentica dell'atto (contratto registrato, atto notarile, successione ecc. ecc.) a seguito del quale si chiede la voltura;
- c) Copia concessione demaniale in atto;

⁸ Trattasi del nulla osta previsto dall'art. 14 del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 – regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima) – vista anche la Circolare n. 1862/VIII del 15/07/1985 della Direzione Generale delle Dogane e I.I.

DT IV - DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL LAZIO E L'ABRUZZO
UFFICIO DELLE DOGANE DI GAETA
IL DIRETTORE

- d) Copia precedente nulla osta doganale (facoltativo);
- e) Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente o del rappresentante legale della ditta istante;
- f) Autocertificazioni dei requisiti morali e di assenza di precedenti fiscali⁹.

Art. 10

UFFICIO COMPETENTE E TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

L'Ufficio competente per l'istruzione della pratica per il rilascio dell'autorizzazione doganale, prevista dall'art. 19 del D.Lgs. 374/1990, e per i nulla osta alle novazioni soggettive o all'affidamento a terzi di beni in concessione, è il ***Servizio concessioni demaniali dell'Ufficio delle Dogane di Gaeta***, cui dovranno essere indirizzate le istanze da parte degli interessati.

Art. 11

DISPOSIZIONI FINALI

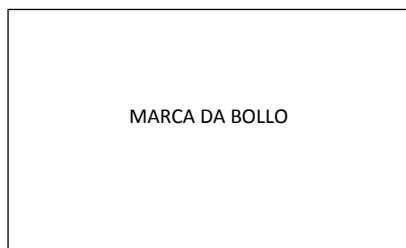
Le presenti linee guida sostituiscono integralmente, costituendone naturale prosecuzione, esplicitazione e completamento, le precedenti disposizioni diramate da questo Ufficio con nota prot. n. 215 del 09/01/2015.

Allegati:

- Fac-simile istanza opere nuove
- Fac-simile istanza di rilascio nulla osta al trasferimento di concessioni su aree demaniali
- Fac-simile autocertificazione dei requisiti morali

Il Direttore dell'Ufficio
Cosmo Domenico Tallino
firmato digitalmente

⁹ Allegare le Autocertificazioni dei requisiti morali di tutti i soggetti che hanno potere di rappresentanza del soggetto cedente e del soggetto cessionario dei diritti trasferiti.



ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Ufficio delle Dogane di Gaeta
Servizio concessioni demaniali
Via Lungomare Caboto – Nuova Banchina Commerciale
GAETA (LT)

OGGETTO: richiesta di Autorizzazione per _____ di costruzioni e opere
in prossimità della linea doganale ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo 8.11.1990 n. 374

Il sottoscritt... .., nat... il
...../...../..... aprov....., residente
in, via..... Cod.
Fisc.,

☐ in proprio
☐ nella sua qualità di
della ditta
con sede in prov. CAP.....
indirizzo
(Cod. Fisc..... P.IVA).

Recapito telefonico.....indirizzo di posta elettronica
Indirizzo si posta elettronica certificata PEC:

Chiede

Il rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 19 del D. Lgs. 374/94 per la realizzazione :

☐ di costruzioni e/o opere a carattere fisso e permanente;
☐ di opere a carattere temporaneo (dalal);
☐ di opere a carattere stagionale destinate alla completa rimozione al termine del periodo dell'anno o della
stagione per cui sono assentite, per essere poi reinstallate identiche nella corrispondente stagione o periodo
degli anni successivi (autorizzazione pluriennale per opere stagionali);

A tal fine il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità in atti e l'uso di atti
falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
e la decadenza dai benefici conseguiti, sotto la propria responsabilità,

Dichiara

che la ditta sopraindicata è

1)

☐¹ del seguente immobile

☐ titolare di concessione demaniale n. del..... rilasciata da e
con scadenza il per l'utilizzo di un tratto di area demaniale sito nel Comune di
..... e denominato

2) Che le opere da realizzare consistono in:²

3) Così come meglio descritte negli allegati progetto e relazione tecnica a firma del tecnico

che descrivono lo stato attuale e quella per cui si chiede l'autorizzazione³

4) Che le opere come descritte saranno realizzate e mantenute esclusivamente per il periodo;

(opere fisse)

☐ A tempo indeterminato

(opere temporanee)

☐ dal..... al

☐ **INVERNALE** (dal 15 settembre di ciascun anno al 15 maggio dell'anno successivo);

☐ **ESTIVO** (dal 16 maggio al 14 settembre di ciascun anno);

5) di possedere i requisiti morali e la assenza di precedenti fiscali;

e si impegna

- A realizzare le costruzioni e/o opere in conformità e nei limiti dell'autorizzazione che sarà concessa, a non modificare le caratteristiche dell'installazione rispetto a quanto autorizzato e, nel caso necessiti di modificare le caratteristiche o l'ubicazione delle opere, a richiedere una nuova autorizzazione;
- (nel caso di opere temporanee) a rimuovere completamente le suddette opere entro il termine stabilito nella autorizzazioni o (per le opere stagionali) entro il termine della stagione per le quali sono autorizzate.

Segnala altresì che sull'area oggetto dell'intervento/sul compendio oggetto di concessione di cui alla presente istanza sono state rilasciate in precedenza le seguenti autorizzazioni⁴

¹ Indicare il titolo che le legittima l'istanza: "proprietaria", "usufruttuaria", "concessionaria" etc

² Descrivere sommariamente le opere da realizzare

³ Inserire il nominativo ed eventuali recapiti del tecnico abilitato ed i riferimenti di iscrizione al relativo albo professionale

⁴ Inserire la data ed protocollo di eventuali provvedimenti di autorizzazione rilasciati in passato dall'Ufficio delle Dogane di Gaeta;

.....
.....
.....
.....
.....

Allega alla presente istanza:

- ☐ Elaborato planimetrico (prospetto e pianta) redatto in duplice copia datato, quotato e firmato da un tecnico iscritto all'albo, possibilmente in scala 1:100/1:200, riportante distintamente lo stato di fatto quale legittimato dalle precedenti autorizzazioni doganali, delle quali vanno indicati i relativi estremi e la previsione di progetto
- ☐ Relazione tecnica in duplice copia, nella quale va tra l'altro evidenziata la barriera visiva esistente e quella di progetto, riferita a manufatti aventi un'altezza superiore a ml.1.50.
- ☐ Inquadramento territoriale dell'immobile a mezzo di estratto autentico di mappa o copia planimetria S.I.D., rilasciata dalla Capitaneria di Porto;
- ☐ Fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, del richiedente o del legale rappresentante della ditta istante ;
- ☐ Copia della concessione demaniale in atto.
- ☐ Altro

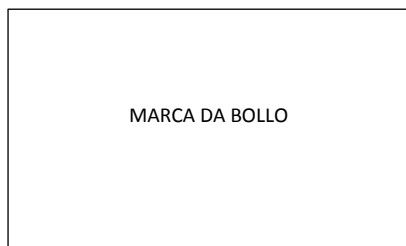
Autorizzo altresì il trattamento dei dati qui riportati.

Li..... Il.....

(Firma del richiedente)

Informativa ai sensi del GDPR – regolamento UE n. 2016/679

I dati e le informazioni dichiarate saranno utilizzati unicamente ai fini dell'istruttoria del procedimento e per le finalità connesse allo stesso – il conferimento è obbligatorio ai fini del procedimento stesso.



ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Ufficio delle Dogane di Gaeta
Servizio concessioni demaniali
Via Lungomare Caboto – Nuova Banchina Commerciale
GAETA (LT)

OGGETTO: richiesta di NULLA OSTA per affidamento a terzi delle attività svolte presso concessione demaniale in prossimità della linea doganale

Il sottoscritt... .., nat... il
...../...../..... aprov....., residente
in, via..... Cod.
Fisc.,

☐ in proprio
☐ nella sua qualità di
della ditta
con sede in prov. CAP.....
indirizzo
(Cod. Fisc..... P.IVA).

Recapito telefonico.....indirizzo di posta elettronica
Indirizzo si posta elettronica certificata PEC:

Chiede

Il rilascio di NULLA OSTA:

☐ al trasferimento della concessione demaniale;
☐ all'affidamento a terzi di attività espletate dal concessionario;

in favore di ¹

- (Ragione sociale)
(Sede)
(Indirizzo).....(CAP)
(Codice Fiscale)(P.IVA).....
- (Cognome)
(Nome)
(Codice Fiscale) (sesso)
(luogo di nascita).....
(data di nascita) (cittadinanza).....
(Stato o Comune di residenza)

¹ Se il nulla osta è richiesto in favore di una ditta o società indicare la ragione sociale ed il nome del legale rappresentante con i relativi riferimenti, altrimenti il nome della persona fisica cessionaria ed i relativi riferimenti.

(Indirizzo).....(CAP)

A tal fine il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità in atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguiti, sotto la propria responsabilità,

Dichiara

- che la ditta sopraindicata è titolare di concessione demaniale n. del..... rilasciata dae con scadenza il per l'utilizzo di un tratto di area demaniale sito nel Comune di e denominato
- la richiesta è motivata dalle seguenti ragioni:².....
.....
.....
- Segnala che relativamente al compendio oggetto di concessione di cui alla presente istanza sono state rilasciate in precedenza le seguenti autorizzazioni/Nulla osta ³
.....
.....

Allega alla presente istanza:

- ☐ Copia autentica di ⁴.....
- ☐ Copia concessione demaniale n. del
- ☐ Fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, del richiedente o del legale rappresentante della ditta istante ;
- ☐ Copia (eventuali precedenti Nulla Osta).....
- ☐ N.Autocertificazioni dei requisiti morali e di inesistenza di precedenti fiscali⁵
- ☐ Altro

Autorizzo altresì il trattamento dei dati qui riportati.

Li.....Il.....

(Firma del richiedente)

² Descrivere sommariamente le ragioni per cui si intende procedere al trasferimento (es., cessione di azienda, successione).

³ Inserire la data ed protocollo di eventuali provvedimenti di autorizzazione rilasciati in passato dall'Ufficio delle Dogane di Gaeta;

⁴ Indicare gli estremi del contratto registrato, atto notarile, successione ecc. ecc.) a seguito del quale si chiede la voltura

⁵ Allegare le Autocertificazioni dei requisiti morali di tutti i soggetti che hanno potere di rappresentanza del soggetto cedente e del soggetto cessionario dei diritti trasferiti.

Fac- simile Istanza di rilascio di nulla osta al trasferimento di concessioni su aree demaniali

Informativa ai sensi del GDPR – regolamento UE n. 2016/679

I dati e le informazioni dichiarate saranno utilizzati unicamente ai fini dell'istruttoria del procedimento e per le finalità connesse allo stesso – il conferimento è obbligatorio ai fini del procedimento stesso.

04024 GAETA (LT), Lungomare Caboto - Nuova banchina commerciale

☎ +39 0771.7129200 - 06.87723770

✉ dogane.gaeta@adm.gov.it / dogane.gaeta@pec.adm.gov.it

**AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI E
DI INESISTENZA DI PRECEDENTI FISCALI
(Art. 89 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159)**

Il sottoscritto (Cognome)
(Nome)
(Codice Fiscale) (sesso)
(Luogo di nascita) Stato
(Data di nascita) (Cittadinanza)
(Stato o Comune di residenza)
(Indirizzo) (CAP)

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità in atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/200 e la decadenza dai benefici conseguiti, sotto la propria responsabilità

Dichiara

- Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67" del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (antimafia).
- Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- Di non avere procedimenti penali in corso né provvedimenti amministrativi definitivi che non consentono l'esercizio o la continuazione dell'attività;
- Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;
- Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
- Di non risultare formalmente imputato, né aver riportato condanne per violazioni alla legge doganale o alle altre leggi la cui applicazione sia demandata alle Dogane.

Autorizzo altresì il trattamento dei dati qui riportati.

Li.....Il.....

Documento.....
rilasciato da.....
In data.....

(Firma del richiedente)*

Informativa ai sensi del GDPR – regolamento UE n. 2016/679

I dati e le informazioni dichiarate saranno utilizzati unicamente ai fini dell'istruttoria del procedimento e per le finalità connesse allo stesso – il conferimento è obbligatorio ai fini del procedimento stesso.